



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1800/2019** promossa da:

Controparte_1 (C.F.

P.IVA_1), ora *Controparte_2*

[...] in persona del Curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Fameli Francesco, come da procura alle liti in atti;

ATTORE

contro

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_2*), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Pagliani Luca e dall'avv. Mischi Alberto, come da procura alle liti in atti;

Controparte_4 (C.F.

P.IVA_3) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Opilio Laura e dall'avv. Balestra Elisa, come da procura alle liti in atti;

CONVENUTI

e nei confronti di

Controparte_5 (C.F. *P.IVA_4*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Bullo Andrea, come da procura alle liti in atti;

TERZO CHIAMATO

con l'intervento di

Parte_1 (C.F. *P.IVA_5*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Felli Nicoletta, come da procura alle liti in atti;

Parte_2 (C.F. *P.IVA_6*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Francesco Tafi e dall'avv. Francesca Tiradritti, come da procura alle liti in atti;

INTERVENUTI

CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Controparte_1* [... (di seguito *CP_1* premesso di aver partecipato, in qualità di mandataria capogruppo di una costituenda *CP_6* con le imprese mandanti *Controparte_7* (ora *Parte_1* e *Parte_2* alle procedure di selezione indette dalla Provincia di *CP_3* per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione di nuova palestra annessa al Liceo “Valgimigli” presso il polo scolastico di Viserba di Rimini – via Sacramora” e rappresentata l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto in data 27.09.2019 tra la costituita *CP_6* aggiudicataria definitiva dell'appalto, e la *Controparte_3* esponeva di aver inviato a quest'ultima una diffida ad adempiere ex art. 1454, comma 3, c.c. in data 22.11.2018, contestando alla stazione appaltante plurimi inadempimenti - sia in relazione all'obbligo di predisporre un progetto effettivamente esecutivo, sia a proposito dell'obbligo di

approvare le dovute varianti progettuali ed i conseguenti impegni di spesa, sia con riguardo al dovere dell'amministrazione aggiudicatrice di collaborare con l'appaltatore nell'esecuzione della commessa nel rispetto del principio di correttezza e buona fede contrattuale - ed ingiungendo alla stessa l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali ivi richiamate entro e non oltre giorni quindici dal ricevimento della diffida, pena la risoluzione del contratto di appalto.

L'odierna attrice rappresentava che, decorso inutilmente il termine assegnato alla stazione appaltante senza che questa avesse provveduto in modo alcuno ad adempiere anche una soltanto delle obbligazioni dedotte in diffida e risoltosi, quindi, il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1454, comma 3, c.c. a far data dal giorno 8.12.2018, la CP_3 di CP_3 ignorando il già avvenuto scioglimento del contratto in proprio danno, con la determina dirigenziale n. 252 del 29.3.2019 dichiarava risolto il contratto d'appalto del 27.9.2017, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del d.lgs n. 50/2016.

CP_1 denunciata l'insussistenza dei presupposti per escutere la garanzia definitiva, prestata mediante la polizza n. 347146/DE rilasciata da Controparte_4, contrariamente a quanto ritenuto dalla stazione appaltante, conveniva in giudizio la Provincia di CP_3 e CP_4

[...] chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“voglia il Tribunale di Rimini, disattesa ogni avversa eccezione, istanza e difesa: A) Nel merito, in via principale: A.1) piaccia al Giudice di accertare gli inadempimenti contrattuali imputabili alla stazione appaltante e per l'effetto e comunque ed in ogni caso accertare l'illegittimità o comunque l'inefficacia e pertanto ed ove occorra disapplicare la determina n. 252 del giorno 29.3.2019, con la quale la Provincia di CP_3 ha deliberato la risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 27.9.2017 con l' Controparte_8*

[...] – Controparte_9 per la ragioni esposte nel presente atto; A.2) accertati gli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla Controparte_3 e l'illegittimità della determina di risoluzione suddetta, e specialmente accertato il mancato adempimento degli obblighi dedotti nella diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del giorno 22.11.2018 e l'inutile decorso del termine di 15 giorni ivi stabilito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini pronunciare sentenza dichiarativa di risoluzione del contratto suddetto ovvero, in subordine, disporre con sentenza costitutiva la risoluzione, in ogni caso per fatto e colpa della stazione appaltante, a far data dal giorno 8.12.2018, o dalla diversa data che risulterà di giustizia; A.3) piaccia al Giudice altresì e per l'effetto, una volta accertata o disposta la risoluzione il contratto per colpa dell'appaltante, od anche a prescindere da questo, sul solo presupposto dell'accertamento degli inadempimenti addebitabili alla medesima committente, di condannare la CP_3 CP_3 al pagamento di qualsiasi somma ancora dovuta in forza del contratto di appalto in oggetto, alle restituzioni e al risarcimento di tutti i danni in favore dell' CP_6

Controparte_10 come meglio descritti all'interno del presente atto e risultanti anche all'esito dell'istruttoria, almeno per complessivi euro 1.029.871,00 (unmilioneventinovemilaottocentosettantuno/00), cui dovranno essere aggiunti, ove dovuti, gli accessori (ad esempio l'IVA) e in ogni caso la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori ed in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, nonché oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., ovvero per la somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, salvo in ogni caso quanto dovuto a titolo di danno da perdita di chance e danno non patrimoniale, e salve in ogni caso le maggiori somme ed i maggiori danni (anche ulteriori) indicati all'interno del presente atto, oltre alle riserve espressamente formulate. Dalla suddetta somma dovranno defalcarsi gli importi già corrisposti all'appaltatrice dalla stazione appaltante, come documentati in corso di causa. Per l'effetto, voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, nel dettaglio ed anche singolarmente: a) accertare e dichiarare il diritto dell' *Controparte_11* [...] a vedersi riconosciuta da parte della *CP_3* *CP_3* per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 1, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 30.610,00 (trentamilaseicentodieci/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la *Controparte_3* in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; b) accertare e dichiarare il diritto dell' *Controparte_11* [...] a vedersi riconosciuta da parte della *CP_3* *CP_3* per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 3, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la *Controparte_3* in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; c) accertare e dichiarare il diritto dell' *Controparte_11* [...] a vedersi riconosciuta da parte della *Controparte_3* per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 4, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 28.043,00 (ventottomilaquarantatré/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la *CP_3* *CP_3* in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; d) accertare e dichiarare il diritto dell' *Controparte_11* –

Controparte_9 a vedersi riconosciuta da parte della Controparte_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 6, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 2.841,00 (duemilaottocentoquarantuno/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la Controparte_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; e) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11 a vedersi riconosciuta da parte della Controparte_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 9, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 12.258,00 (dodicimiladuecentocinquantotto/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la CP_3 di CP_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; f) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11 a vedersi riconosciuta da parte della Controparte_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 10, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 4.550,00 (quattromilacinquecentocinquanta/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la CP_3 di CP_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; g) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11 [...] a vedersi riconosciuta da parte della Controparte_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 11, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 896,00 (ottocentonovantasei/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la Controparte_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; h) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11 [...] a vedersi riconosciuta da parte della Controparte_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 12, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 160,00 (centosessanta/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in

subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la Controparte_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; i) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11

[...] a vedersi riconosciuta da parte della CP_3 CP_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 18, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 20.200,00 (ventimiladuecento/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la CP_3 di CP_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; k) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11

[...] a vedersi riconosciuta da parte della CP_3 CP_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 20, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la Controparte_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; l) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11

[...] a vedersi riconosciuta da parte della CP_3 CP_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 21, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la CP_3 di CP_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; m) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11

[...] a vedersi riconosciuta da parte della Controparte_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 22, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 57.962,00 (cinquantasettemilanovecentosessantadue/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la CP_3

[...] in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; n) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11 a vedersi riconosciuta da parte della Controparte_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 23, meglio esplicitati in

atti, la somma di euro 65.403,00 (sessantacinquemilaquattrocentotré/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la Controparte_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; o) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11 [...] a vedersi riconosciuta da parte della Provincia Co CP_3 per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 24, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 665.882,00 (seicentosessantacinquemilaottocentottantadue/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la CP_3 di CP_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; p) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11 a vedersi riconosciuta da parte della Controparte_3 in relazione al mancato guadagno o lucro cessante per la mancata esecuzione dell'intera commessa oggetto del contratto d'appalto in esame, e comunque per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 25, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 28.832,00 (ventottomilaottocentotrentadue/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la CP_3 [...] in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; q) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11 a vedersi riconosciuta da parte della Provincia di CP_3 in relazione alle spese generali non ammortizzabili e comunque per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 26, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 11.965,00 (undicimilanovecentosessantacinque/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la CP_3 [...] in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; r) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_11 a vedersi riconosciuta da parte della Provincia di CP_3 in relazione al danno "curricolare" e comunque per i titoli e le causali di cui alla riserva n. 27, meglio esplicitati in atti, la somma di euro 42.269,00

(quarantadue miladuecentosessantanove/00), oltre IVA se dovuta e accessori, o la maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre al maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare la CP_3 [...] in persona del Presidente p.t., al pagamento del relativo importo risultante; s) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_8 – Parte_1 – Parte_2 a vedersi riconosciuta da parte della Controparte_3 in persona del Presidente p.t., in relazione al danno all'immagine, comunque per i titoli e le causali esplicitati in atti (lettera B.10, paragrafo III in diritto), l'importo che risulterà all'esito dell'istruttoria, od in subordine secondo equità, oltre in ogni caso a rivalutazione monetaria ed interessi moratori o in subordine legali dal dì del dovuto fino al dì del soddisfo, oltre il maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., e per l'effetto condannare Controparte_3 in persona del Presidente p.t., al pagamento della somma risultante; t) accertare e dichiarare il diritto dell' Controparte_8 – Parte_1 – Parte_2 a ricevere il pagamento di tutto quanto risultasse a parte attrice non ancora legittimamente corrisposto a qualunque titolo, e di qualsiasi altro danno, emergente o da lucro cessante, e che, all'esito dell'istruttoria, dovesse ritenersi provato e connesso all'esecuzione dell'appalto e comunque all'inadempimento della controparte, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo il c.d. danno da perdita di chance e il danno non patrimoniale in genere.

A.4) Con l'espressa riserva di agire per gli ulteriori danni che dovessero conseguire dalla risoluzione contrattuale in oggetto o comunque dagli inadempimenti contrattuali della committente, ivi compresi i pregiudizi che dovessero determinarsi a seguito dell'esclusione di CP_1 Parte_1 e Parte_2 dalle gare pubbliche indette in futuro da qualsiasi altra stazione appaltante (o comunque a seguito della mancata aggiudicazione dei relativi appalti), proprio in ragione della suddetta illegittima risoluzione oggetto della presente causa.

B) In via subordinata: B.1) piaccia al Tribunale di Rimini di accertare e dichiarare che tutti gli importi di cui sopra spettano comunque a parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., ovvero di cui all'art. 2041 c.c., od ancora di cui all'art. 2043 c.c., e condannare per l'effetto la CP_3 di CP_3 in persona del Presidente p.t. al pagamento dei relativi importi risultanti all'esito dell'istruttoria, od in subordine in via equitativa;

B.2) in via ulteriormente subordinata, voglia il Giudice, nella denegata e non creduta ipotesi in cui ritenga infondate le suddette domande di parte attrice, e per converso legittima la risoluzione disposta dall'appaltante, riconoscere all'appaltatrice almeno quanto a questa spettante ex art. 108, c. 5, d.lgs n. 50/2016, vale a dire il "pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”.

C) In ogni caso:

C.1) piaccia al Giudice di accertare e dichiarare che non sussistono nel caso in oggetto i presupposti per l'escussione della polizza fideiussoria n. 347146/DE rilasciata in favore della suddetta A.T.I. dalla compagnia Controparte_4 ; di conseguentemente inibire la relativa escussione da parte della stazione appaltante ovvero in subordine, nel caso in cui tale richiesta sia comunque coltivata, di inibire il pagamento della somma da parte di Controparte_4 ;

C.2) in via gradata, qualora si ritenga legittima l'escussione, ridurre l'importo richiesto dalla committenza in modo corrispondente al valore delle lavorazioni svolte, in conformità all'art. 103, comma 5, del d.lgs n. 50/2016, ed altresì accertare come sopra richiesto anche in via subordinata la spettanza delle somme richieste per converso dall'appaltatore, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. o 2041 c.c., come risultanti all'esito dell'istruttoria, od in subordine in via equitativa; C.3) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui, nelle more del presente giudizio, CP_4

[...] provveda in tutto o in parte al pagamento della somma portata dalla predetta polizza, voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini condannare la Provincia di Rimini, in persona del Presidente p.t., a restituire all' Controparte_11 quanto da essa percepito in ragione della illegittima escussione. Piaccia al Giudice di inibire l'azione di regresso da parte di [...] Controparte_4 , e di accertare, di contro ed in ogni caso, la sussistenza del diritto di CP_1 d ottenere lo svincolo della stessa polizza”, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la Controparte_3 contestava la prospettazione attorea ed evidenziava di aver correttamente risolto il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, consistente nel “· aver interrotto tutte le lavorazioni in cantiere dal 20/7/2018, con una brevissima ripresa nella sola giornata del 31/8/2018 per l'esecuzione del solo getto di calcestruzzo di riempimento dei bicchieri dei plinti di fondazione · aver interrotto le lavorazioni in cantiere ben 186 giorni prima del 23/1/2019, data di scadenza del termine contrattuale, pur avendo eseguito solamente il 50% circa dei lavori · aver interrotto le lavorazioni in cantiere ben 140 giorni prima del 8/12/2018, data in cui secondo l'appaltatore, il contratto si sarebbe risolto ex articolo 1454 c.c. · aver rimosso dal cantiere in data 19/7/2018 (e quindi ben 142 giorni prima del 8/12/2018 e ben 188 giorni prima del 23/1/2019) la baracca e i servizi igienici senza averli mai ripristinati · non aver mai richiesto l'allacciamento dell'acqua di cantiere, ma di aver utilizzato l'acqua della stazione appaltante senza neppure installare un contatore · non aver provveduto all'allaccio Enel di cantiere ma di aver utilizzato l'elettricità della Provincia di CP_3 · non aver rispettato il proprio cronoprogramma che prevedeva il montaggio della copertura in legno dal 1 a 28 agosto 2018 · aver adempiuto all'ordine di servizio n.2 del 19/7/2018

con 52 giorni di ritardo e solo dopo un ulteriore sollecito del 31/8/2018 · non aver mai adempiuto all'ordine di servizio n.3 del 15/11/2018 e n.4 del 14/1/2019".

Chiedeva, quindi, in via principale, di rigettare le domande formulate da parte attrice, in quanto totalmente inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 27/9/2017 con 1 [...]

Controparte_12 Controparte_11 CP_11 per grave inadempimento alla stessa imputabile, come deliberato dalla CP_3 di Rimini con determina n. 252 in data 29/3/2019, con conseguente condanna di parte attrice al risarcimento del danno causato alla Controparte_3 quantificato in € 452.862,69.

Preliminarmente, deve osservarsi come, in corso di causa, sia sopravvenuto il fallimento di [...]

Controparte_8 - la quale ha introdotto il presente giudizio in proprio e quale capogruppo e mandataria di CP_6 con Controparte_7 ora Parte_1 e Parte_2 - con successiva costituzione del Fallimento per la prosecuzione del processo, nonché delle società Parte_1 e Parte_2 le quali hanno fatto proprie tutte le difese, domande ed eccezioni originariamente svolte da CP_1 nche nell'interesse dell' CP_6

Al riguardo, va rilevato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, *"In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 l.fall., sicché l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza"* (cfr. Cass. n. 973/2017).

Ne deriva che, a seguito dello scioglimento "ex lege" dell CP_6 il Controparte_2 Parte_1 [...] e Parte_2 sono legittimati ad agire nei confronti della Provincia di CP_3 per far valere, ciascuno per la parte corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione all CP_6 le pretese originariamente azionate dalla mandataria CP_1

Quest'ultima, nelle conclusioni rassegnate in prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e in quelle precisate con le note depositate in data 20.05.2025 dal CP_2 , ha formulato *"riserva espressa, salva ogni difesa, di riproporre le conclusioni formulate sub lettera "C) In ogni caso" nell'atto di citazione introduttivo del giudizio (segnatamente, sub lett. C.1, C.2 e C.3) in un separato procedimento nei confronti di Controparte_4 (Under Administration) "in liquidation", innanzi al*

Giudice delegato o comunque al Giudice competente, oppure nei confronti di Controparte_4 , in ipotesi di ritorno in bonis della suddetta, oltre che in ogni caso anche nei confronti della CP_3 [...] .

A fronte della volontà così manifestata, esula dal *thema decidendum* del presente giudizio ogni questione concernente l'escussione della polizza fideiussoria n. 347146/DE rilasciata in favore dell CP_6 dalla compagnia Controparte_4 .

Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, nel giudizio riassunto a seguito dell'interruzione disposta con ordinanza del 14.06.2020 in conseguenza dell'ammissione alla procedura concorsuale di diritto irlandese di Controparte_4 , non vi è stata alcuna costituzione in giudizio per conto di quest'ultima. Pertanto, non essendo state coltivate le istanze originariamente proposte da [...] Controparte_4 , non sarà adottata in questa sede alcuna statuizione sulle predette istanze, da intendersi rinunciate.

Tanto premesso, può procedersi alla disamina delle questioni oggetto del presente giudizio, considerando che, essendo state dedotte dalle parti del contratto di appalto reciproche inadempienze, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento è necessario compiere un esame del comportamento complessivo delle stesse per stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempite e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.

Al fine di compiere una simile valutazione comparativa, vengono in rilievo, nel caso di specie, gli esiti delle c.t.u. disposte nel corso del presente giudizio che, diversamente da quanto ritenuto da parte attrice, risultano pienamente utilizzabili, non sussistendo il vizio di nullità dalla stessa denunciato.

Al riguardo, deve rilevarsi che, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - anche a Sezioni Unite con la pronuncia n. 3086/2022 -, in materia di consulenza tecnica d'ufficio la violazione del principio della domanda e del principio dispositivo è fonte di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, mentre la violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa, rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.

Orbene, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione del principio della domanda e del principio dispositivo, atteso che le indagini del c.t.u. hanno avuto ad oggetto fatti già dedotti dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni.

Al contempo, non vi è stata neppure la violazione del principio del contraddittorio in quanto le parti

sono state poste in condizione di esaminare la documentazione utilizzata dal c.t.u. nel rispondere ai quesiti allo stesso sottoposti, con attivazione del necessario confronto processuale.

Le c.t.u., quindi, possono essere integralmente utilizzate al fine di procedere all'esame della condotta complessivamente tenuta dalle parti nel corso dell'esecuzione del rapporto negoziale ed individuare il contraente al quale addebitare l'alterazione del sinallagma contrattuale.

Orbene, alla luce di quanto rappresentato dal c.t.u. - all'esito dell'esame della copiosa documentazione acquisita in giudizio e della trattazione di numerosi aspetti tecnici di notevole complessità - deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della CP_3 CP_3 avendo quest'ultima violato l'obbligo sulla stessa gravante di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile.

L'esistenza di un simile obbligo in capo alla stazione appaltante emerge, in primo luogo, dalle previsioni degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 50/2016, attinenti alla materia degli appalti di lavori pubblici e *ratione temporis* applicabili alla fattispecie in esame.

L'art. 23 stabilisce che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, e che quest'ultimo *“redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.”*

Il successivo art. 24 prevede, poi, che *“le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46”*.

I suddetti principi trovano conferma nelle previsioni di cui all'art. 33 D.P.R. 207/2010, secondo cui *“il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare”*.

Emerge dunque chiaramente dalle norme appena richiamate che della predisposizione del progetto

esecutivo è onerata la stazione appaltante.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile" - cioè concernente un'opera che non necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, in quanto contenente la puntuale e dettagliata descrizione e rappresentazione dell'opera stessa - il quale, in ragione di tali caratteristiche, è determinante per individuare esattamente lo stesso oggetto dell'appalto (in tal senso Cass. n. 18644/2010).

Il progetto esecutivo, che deve essere fornito dal committente, *"non deve risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, ne' implicare attività volte a colmare le lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione della documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, che è l'attività propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori; in tale attività rientrano gli oneri e i compiti relativi all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti"*. Le eventuali mancanze del progetto esecutivo, possono essere risolte dall'appaltatore, ma deve trattarsi pur sempre *"di attività marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d'opera, nella concreta realizzazione dell'opera"*, previa delibera del direttore dei lavori, non potendosi impegnare l'appaltatore in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella esecutiva che è a carico del committente (cfr. in tal senso Cass. n. 10299/2023).

In tema di appalto di opere pubbliche, quindi, l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo che sia immediatamente cantierabile grava sulla P.A. ed è intrasferibile all'appaltatore.

Inoltre, si tratta di un obbligo derivante da norme imperative che integrano il contenuto del contratto ex art. 1374 c.c., cosicché la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'amministrazione in termini di adempimento degli obblighi contrattuali (cfr. in tal senso Cass. n. 23520/2025).

Orbene, nel caso di specie, risulta *per tabulas* che, consegnati i lavori in data 11.10.2017, in data 13.12.2017 la stazione appaltante, a seguito del rinvenimento di strati di materiale di risulta, ha disposto la sospensione dei lavori per eseguire verifiche ed approfondimenti sulla portanza del terreno. In data 6.3.2018, poi, è stata approvata una variante di progetto in ragione della necessità di mutare lo schema delle fondazioni iniziali.

Il c.t.u., chiamato a verificare *"se il progetto originario dell'opera da realizzare, sotto lo specifico*

profilo della relazione geologica, fosse adeguato in relazione alle caratteristiche dell'opera, e se le circostanze sopravvenute (scoperta di materiale "di risulta" nel sottosuolo) fosse prevedibile da parte della committenza", ha affermato che "Il progetto originario si basava su indagini geologiche – fornite dall'Amministrazione al progettista incaricato – che nonostante la corposità del relativo elaborato non possono considerarsi veramente esaustive in quanto, pur con numerosi riferimenti a sondaggi in zone limitrofe, mancava qualche sondaggio da eseguirsi proprio sull'area che avrebbe costituito sedime della costruenda palestra, area che era libera da edifici e quindi assolutamente idonea ad ospitare tali sondaggi. In definitiva la relazione geologica non può considerarsi adeguata in relazione alle caratteristiche dell'opera, in quanto non metteva l'Amministrazione al riparo da possibili sorprese per anomalie che si potessero riscontrare proprio in quell'area".

Il c.t.u. ha rilevato, altresì, che "non è stata messa in atto, nella fase iniziale di studio dell'appalto, la normale buona prassi di indagine sui terreni nella posizione esatta in cui avrebbe dovuto sorgere la palestra: posizione che era facilmente indagabile in modo diretto, senza alcuna difficoltà e con certezza, senza assimilazione teorica ad altre aree".

Il c.t.u. ha, poi, concluso che "la sospensione per le modifiche da apportare alle fondazioni non può essere inquadrata nella ben nota fattispecie di sorpresa geologica, essendo derivata da uno studio geologico del lotto in esame – lotto che era libero e disponibile per qualsivoglia indagine – del tutto carente, non essendo stato eseguito nemmeno un sondaggio su quel lotto, che avrebbe fatto subito emergere i riporti di macerie che pregiudicavano del tutto l'ipotesi progettuale di fondazioni di cui al progetto di gara. Basarsi sui risultati di altri studi inerenti altri lotti sottoponeva la CP_3 ad un forte rischio di bloccare subito l'appalto, cosa poi puntualmente verificatasi. In questo caso la carenza va quindi individuata nella redazione della perizia geologica commissionata dalla CP_3 e posta alla base di tutta la progettazione strutturale".

Già nel periodo immediatamente successivo all'affidamento dei lavori è emersa, dunque, l'incompletezza di alcuni aspetti progettuali in ragione dell'omessa considerazione di elementi preesistenti che, solo dopo la consegna dei lavori, sono stati valutati dalla stazione appaltante.

Pur avendo la Provincia di CP_3 superato le criticità rilevate adottando la necessaria variante di progetto, con ripresa dei lavori in data 23.03.2018, le carenze progettuali si sono ulteriormente manifestate - e con maggior evidenza - in occasione della realizzazione della struttura portante in acciaio e della copertura del fabbricato.

Il c.t.u., dopo aver osservato che "il progetto di gara sviluppava le strutture in acciaio nelle quattordici Tavole da D.15 a D28 (...) che indicano in modo piuttosto dettagliato tali strutture con relative connessioni e dettagli costruttivi", ha rilevato che "le Tavole D25_rev.01 e D26_rev.01 sono state

elaborate dal D.L. a modifica di quelle di gara e trasmesse al Pt_3 , anche se non si comprende la natura di questa consegna, non recepita in alcuna variante, nemmeno promessa”, osservando come fosse singolare e non giustificata la consegna dei nuovi disegni D25_rev.01 e D26_rev.01, che “non può essere intesa come un mero aggiornamento per esplicazione di dettagli, ma costituisce una vera e propria variante, modificativa di sezioni e pesi almeno per le baraccature, cosa che avrebbe necessitato dell’inserimento in un’apposita perizia di variante”.

Il c.t.u., considerato il progetto proposto dalla Stazione Appaltante generalmente corretto ed esente da gravi errori “tecnici” (ossia nella configurazione delle strutture), ha ritenuto erronea la precisazione solo ad appalto in corso di modifiche non trascurabili, seppur inerenti strutture secondarie (le baraccature), in quanto avrebbe dovuto essere accompagnata da una variante economica.

Il c.t.u., poi, rilevato come la questione della struttura in acciaio verta attorno alla natura dei disegni esecutivi elaborati dalla CP_11 e consegnati alla Stazione Appaltante (otto tavole), recanti un visto del RUP e del D.L. delle strutture Ing. Persona_1 ha comparato gli esecutivi della CP_11 ed i disegni iniziali di gara, evidenziando che *“le modifiche delle baraccature non possono essere considerate un dettaglio trascurabile:*

- tutte le sezioni dei traversi orizzontali tubolari (120x120x4)15 divengono (140x80x8), con un peso che passa da circa 14,28 kg/ml a circa 23,90 kg/ml;*
- il traverso orizzontale sopra le porte laterali, previsto con tubolari (120x120x6)16, diventa una coppia di tubolari (140x80x8), con un peso che passa da circa 21,05 kg/ml a circa 47,80 kg/ml;*
- i montanti di dette porte, previsti con tubolari (120x120x6)17, diventano anch’essi (140x80x8), con un peso che passa da circa 21,05 kg/ml a circa 23,90 kg/ml;*
- i montanti della porta sul prospetto lato cumulo, previsti con tubolari (120x120x6)18, diventano ciascuno una coppia di (140x80x8), con un peso che passa da circa 21,05 kg/ml a circa 47,80 kg/ml;*
- il traverso sopra la porta sul prospetto lato cumulo, previsto con tubolare (200x120x12)19, diventa una coppia di (140x80x8), con un peso che stavolta diminuisce da circa 54,65 kg/ml a circa 47,80 kg/ml”.*

Il c.t.u. ha osservato che tali modifiche, *“certamente non rilevantiissime”*, non sono lo sviluppo di dettagli, ma sono una vera e propria rivisitazione di queste strutture secondarie, con un incremento globale dei pesi, che sarebbe stata meritevole di una variante.

Ha, quindi, concluso che *“il progetto della CP_11 anche con lo sviluppo degli ulteriori dettagli e modifiche per le selle di appoggio delle travi in legno, può configurarsi nel suo insieme come una variante dal punto di vista tecnico, seppur di portata non eccezionale”.*

Il c.t.u., poi, ha rilevato che la richiesta di modifica delle baraccature derivava non da un errore

progettuale “bensì da un’esigenza di miglioramento propria della Stazione Appaltante e che come tale avrebbe meritato la redazione di una variante, nell’ambito della quale, se vi erano stati refusi nella computazione della struttura in acciaio in fase di gara, le esigenze di ricomputazione della stessa avrebbero dovuto portare alle necessarie rettifiche”.

Ha osservato, altresì, che “È comunque alquanto singolare il percorso seguito per questa variante, essendo stati trasmessi i due disegni in oggetto non dal D.L. bensì dal progettista che, salvo una mera disponibilità alla consultazione, non aveva certamente la facoltà di approvare alcuna variante: tuttavia poi i disegni della CP_11 che recepiscono quelle modifiche, sono stati approvati dal D.L. e dalla Stazione Appaltante (con il “Visto” già commentato), ma senza alcuna procedura di variante”.

Il c.t.u. ha indagato le ragioni che hanno reso problematico il montaggio delle travi lignee principali in legno lamellare, alte 120 cm e larghe 24 cm, che vanno da un capo all’altro della struttura, lungo la sezione trasversale dell’edificio del quale coprono l’intera larghezza.

Il c.t.u. ha riscontrato come le colonne metalliche su cui appoggiano le travi - che vanno ad inserirsi in apposite selle - siano state posate in modo non perfettamente verticale, con conseguente restringimento della distanza tra le colonne metalliche fino ad un massimo di circa $(4,0 + 0,5) = 4,5$ cm, precisando come il raggiungimento di una perfetta verticalità sia stato reso problematico dall’inusuale scelta operata in sede di progettazione: “l’ipotesi di una posa in opera di quei portali in acciaio con perfetta verticalità, con quel sistema di ancoraggio alle fondazioni prescelto, era e rimane pura utopia: in altri termini era da attendersi, sin dalla fase progettuale, la possibilità di alcuni lievi scostamenti dalla verticale. Diversamente, si sarebbe dovuto prevedere un sistema di appoggio con piastra e contropiastra e viti regolabili, in modo da consentire, una volta appoggiati i portali, di regolare al meglio la verticalità riducendo al minimo gli scostamenti”.

Il c.t.u., quindi, ha concluso che “anche se fosse stata rispettata perfettamente la verticalità, non sarebbe stato possibile infilare le travi in legno nelle selle in acciaio così come progettate dalla Stazione Appaltante”.

Il c.t.u., poi, ha evidenziato l’esistenza di un duplice errore progettuale, dato sia dalla concezione delle selle in acciaio, sia dalla previsione di una modalità di ancoraggio “rigida” che non permetteva alcun adattamento compensativo alle inevitabili tolleranze di montaggio, rilevando che tale duplice errore “si innestava su una situazione di evidente sofferenza dell’Appaltatore per l’ulteriore errore dato dalla forte sottostima delle strutture in acciaio, pari al 19 % in meno”.

Il c.t.u. ha, quindi, ritenuto che tra il 31.8.2018 - giorno dell’ultima operazione eseguita in cantiere da Pt_3 , provvedendo al riempimento dei plinti a bicchiere - e il 29.3.2019 - data della risoluzione contrattuale decretata dalla Provincia attraverso la determina dirigenziale n. 252 - si sia verificata una

sospensione di fatto dell'appalto, *“discendente da una serie di problematiche insite nel progetto di gara ed in una posizione assunta dalla Stazione Appaltante (attraverso i suoi organi e delegati) acriticamente schierata a difesa di quel progetto senza piena comprensione delle problematiche in gioco e della collaborazione che sarebbe stato necessario fornire all'Appaltatore sotto diversi profili (progettuale, di disposizioni operative, di riconoscimenti economici attraverso una variante)”*.

Orbene, alla luce di quanto rappresentato dal c.t.u., emerge il grave inadempimento della CP_3 di CP_3 agli obblighi nascenti ex lege dal contratto di appalto stipulato con l'affidataria: la CP_3, in qualità di stazione appaltante, non ha predisposto un progetto delle lavorazioni da eseguire concretamente esecutivo, ma ha elaborato e fornito all^{Contr} un progetto evidentemente bisognoso di ulteriori specificazioni che non avrebbero potuto essere apportate dall'appaltatore.

L'attività di “cantierizzazione”, certamente gravante su quest'ultimo, non può consistere nel completamento del progetto esecutivo, né implicare attività volte a colmare le lacune in esso presenti, risolvendosi piuttosto nella traduzione delle indicazioni e delle scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi.

Se, infatti, è vero che l'appaltatore non è un *nudus minister*, ma un esecutore qualificato e dotato di adeguate cognizioni tecniche, che gli consentono di interpretare correttamente le indicazioni progettuali e, al limite, di sopperire alle eventuali mancanze del progetto esecutivo, deve trattarsi pur sempre di attività marginali di adattamento e tali certamente non sono le integrazioni del progetto esecutivo, poiché attinenti ai profili strutturali dell'opera da realizzare.

Pertanto, pur avendo il c.t.u. stigmatizzato anche la condotta tenuta dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione del rapporto, l'inadempimento della CP_3 - che ha posto l'affidataria nell'impossibilità di proseguire nell'esecuzione dei lavori - risulta di entità tale da determinare la definitiva alterazione dell'equilibrio contrattuale.

La gravità dell'inadempimento del committente - che ha legittimato il rifiuto dell'impresa ad adempiere all'ordine di servizio n. 3 del 15.11.2018 - legittima altresì - ed a maggior ragione - la richiesta di risoluzione dell'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. formulata dall^{Contr}

Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dal Controparte_2 da Parte_1 e da Parte_2 va dichiarata la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 27.09.2019, da intendersi risolto sin dalla scadenza del termine di 15 giorni assegnato alla Provincia di CP_3 con diffida del 22.11.2018 al fine di adempiere all'obbligazione di mettere le imprese nelle condizioni di eseguire le opere commissionate.

A tale conclusione non osta la successiva adozione della determina dirigenziale n. 252 del 29.3.2019 con cui la Provincia di CP_3 ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 108, comma 3,

del d.lgs n. 50/2016, ha dichiarato risolto il contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore. Deve infatti rilevarsi, così come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 1217/2000, n. 21882/2015), che in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, senza che l'eventuale provvedimento di rescissione adottato dall'amministrazione sia di ostacolo all'esame (ed all'eventuale accoglimento) della domanda risolutoria, atteso che la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi scaturenti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto con un proprio atto amministrativo stante l'inidoneità dell'atto autoritativo ad incidere sulle suddette posizioni soggettive, inerenti ad un contratto di natura privatistica. Si tratta, infatti, di un sindacato "non sull'atto ma sul rapporto", ovvero sulla sola "legittimità sostanziale dell'atto rescissorio" ai fini della sua eventuale disapplicazione, in via incidentale, nell'ambito della decisione sulla domanda di risoluzione introdotta dall'appaltatore, da effettuarsi valutando le situazioni soggettive nascenti dal contratto "alla luce della loro natura paritaria - tale, cioè, da non consentirne la degradazione ad interesse legittimo - ed attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti" (in questi termini, Cass. Civ., n. 1217/2000). Nel caso di specie, stante il grave inadempimento dell'ente pubblico e la accertata legittimità del rifiuto opposto dall CP_6 alle richieste di ripresa dei lavori da parte della CP_3, deve ritenersi, in via incidentale, l'illegittimità della risoluzione in danno da quest'ultima dichiarata con la determina dirigenziale n. 252 del 29.3.2019 che viene, in conseguenza, disapplicata dal Tribunale.

Al contempo, le suesposte argomentazioni conducono al rigetto della domanda con cui la Provincia di Rimini, in via riconvenzionale, ha chiesto di *"accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 27/9/2017 con l Controparte_13 [...] per grave inadempimento alla stessa imputabile, come deliberato dalla Provincia di Rimini con determina n. 252 in data 29/3/2019"*.

La risoluzione del contratto comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente.

L'art. 1458 c.c. prevede, infatti, che *"la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo i quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite"*.

Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione «non continuata», ma «prolungata» (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225; Cass., sez. 3, 19/2/1968, n. 574), con conseguente efficacia retroattiva della risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968, n. 574). Essendo un contratto ad efficacia «prolungata», l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo «saltare» il vincolo contrattuale (Cass., sez. 1, 22 2015, n. 3455; Cass., sez. 1, 5/3/2008, n. 5951; Cass., sez. 1, 3/11/2016, n- 22275).

Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa ex art. 1458 c.c., collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum": tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (v.,ex plurimis: Cass. 19/5/2003 n. 7829; Cass. 11/3/2003 n. 3555; Cass. 14/1/2002 n. 341; Cass. 4/6/2001 n. 7470).

Ne consegue che, nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, deve essere accolta la richiesta restitutoria relativa al valore della prestazione già eseguita che non sia stata restituita né offerta in restituzione e della quale il committente si giova in quanto il diritto scaturisce, in caso di risoluzione, dall'obbligo restitutorio che deriva, appunto, dalla risoluzione (v. Cass. 13 dicembre 1977 n. 5444; Cass. 16/3/2011 n. 6181); in sintesi, se gli effetti restitutori non possono essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente, secondo il principio "pretium succedit in locum rei" (Cass. 15/5/1996 n. 4498).

In tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto (cfr. in tal senso Cass. n. 738/2007, 20460/2023, 2638/2025).

L'equivalente monetario dell'immobile acquisito dalla committente, definito con riferimento ai corrispettivi contrattualmente pattuiti, restituisce all'appaltatrice l'integrità della situazione patrimoniale preesistente al contratto, senza, peraltro, privarla della possibilità di esperire contro l'inadempiente la domanda di risarcimento danni per conseguire l'eliminazione del pregiudizio non rimosso con le dovute restituzioni (v. Cass Civ. SS.UU. n.12492/92), laddove il riferimento ad un

valore diverso dell'immobile, come ad esempio quello dello stesso al momento della sentenza risolutoria, potrebbe rivelarsi maggiore o minore rispetto a quello ritenuto in astratto acquisito con il contratto all'epoca della stipula.

Sicchè, l'entità cui far riferimento per determinare il credito restitutorio dell'appaltatore è il corrispettivo pattuito, che verrà preso in considerazione non in quanto tale, ma solo come parametro per la valutazione del valore delle opere eseguite al momento della risoluzione del contratto.

Orbene, il c.t.u., ricomputata per intero la struttura con applicazione dei prezzi contrattuali e del relativo ribasso, ha stimato in euro 446.854,51 il valore dell'opera realizzata, secondo le condizioni di contratto.

Ne deriva che, avendo le società originariamente costituite in A.T.I. chiesto la condanna della Provincia di CP_3 alle restituzioni conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto, il credito restitutorio delle stesse è pari ad euro 446.854,51.

Da tale importo non può essere detratta né la somma già versata in corso d'opera dalla CP_3 di CP_3 né l'importo di euro 78.461,66, corrispondente alla quota non recuperata dell'anticipazione versata all'appaltatore per complessivi € 117.667,51, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 18 del D.Lgs.50/2016.

Trattandosi di anticipazioni del prezzo che, a seguito della risoluzione del contratto, l'appaltatore non ha titolo di trattenere - non avendo lo stesso più diritto al corrispettivo - la Controparte_3 non avrebbe dovuto opporre l'asserito credito di euro 78.461,66 in compensazione - istituito impropriamente richiamato nel caso specie -, ma avrebbe dovuto richiedere la restituzione sia della somma di euro 78.461,66, sia delle somme già versate all'appaltatore.

Una simile domanda, tuttavia, non è stata formulata dalla Provincia di CP_3 con conseguente preclusione di ogni pronuncia al riguardo.

Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, *“La risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa”* (cfr. Cass. n. 2075/2013; 28722/2022).

Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo (*“id quod interest contractum non fuisse”*) ma esteso all'interesse positivo (*“quantum lucrari potuit”*) (cfr. Cass. n. 28022/2021).

In tema di appalto, nel caso di inadempimento del committente, il danno patito dall'appaltatore consisterà di norma nella perdita dell'utile che si riprometteva dal contratto e nell'inutilità delle spese sostenute per mettersi in condizioni di adempiere (interesse positivo).

Tanto premesso, al fine di procedere all'individuazione dei pregiudizi risarcibili nel caso di specie, occorre evidenziare come, a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto - con gli effetti restitutori e liberatori sopra accennati - non possano essere riconosciute a titolo risarcitorio al contraente non inadempiente quelle somme che presuppongono la vigenza del contratto e che sarebbero allo stesso dovute in esecuzione di un negozio valido ed efficace.

Ne deriva che il danno conseguente alla risoluzione per inadempimento non può identificarsi nelle somme oggetto delle riserve iscritte dall'appaltatore in quanto, attenendo ad una pretesa di natura economica di matrice contrattuale, la riserva presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si controverta in ordine allo scioglimento del contratto, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve (cfr. Cass. 22036 del 2014; n. 19531 del 2014; n. 388 del 2006; n. 1217 del 2000; n. 1728 del 1982), ma seguono i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 cc.

L'appaltatore avrebbe potuto domandare il pagamento delle somme oggetto delle riserve qualora avesse agito in giudizio al fine di ottenere dalla stazione appaltante il versamento del corrispettivo effettivamente dovuto a fronte delle prestazioni concretamente eseguite, sul presupposto, però, di un contratto valido ed efficace.

Avendo, invece, domandato la risoluzione del contratto, occorrerà verificare la sussistenza dei pregiudizi lamentati prescindendo dall'iscrizione delle riserve che, tuttavia, potranno assumere rilievo in questa sede qualora si traducano in altrettante voci di danno da risoluzione per inadempimento contrattuale.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, occorre quindi verificare se gli importi richiesti da *Controparte_2* *Parte_1* e *Parte_2* possano essere agli stessi riconosciuti a titolo risarcitorio, concretizzandosi in un danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) o non patrimoniale.

Dall'analisi delle riserve, emerge come attraverso la quasi totalità delle stesse l'appaltatore richieda, in realtà, un'integrazione del corrispettivo, lamentando di aver ricevuto un compenso inferiore a quello effettivamente dovuto a fronte delle lavorazioni eseguite.

Come già evidenziato, tuttavia, tali pretese non possono trovare riconoscimento in questa sede in cui si controverte non del pagamento del giusto prezzo, sul presupposto di un contratto valido ed efficace, ma del risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto.

Ne deriva che non possono essere riconosciuti a Controparte_2 Parte_1 e Parte_2 gli importi oggetto delle riserve n. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 e 23.

Parimenti, non possono essere prese in esame in questa sede le somme che le suddette società chiedono siano accreditate in proprio favore, ritenendo che le stesse, in occasione della redazione dello stato di consistenza, siano state illegittimamente computate dalla stazione appaltante, così riducendo il quantum ancora dovuto all'appaltatore (riserva n. 33 e riserva n. 35).

Vertendosi in tema di risoluzione del contratto, infatti, non si tratta di stabilire l'entità del corrispettivo ancora dovuto alle società già costituite in A.T.I. le quali, come già evidenziato, hanno diritto esclusivamente alla somma corrispondente al valore dell'opera realizzata a titolo restitutorio.

Diversamente, si ritiene che integri danno emergente la spesa per l'acquisto del materiale necessario per la realizzazione della copertura in legno del fabbricato (riserva n. 22), per complessivi euro 57.962,00, trattandosi di esborso sostenuto in funzione dell'adempimento del contratto.

Costituisce danno conseguente alla risoluzione del contratto d'appalto anche l'importo di euro 10.541,45, corrispondente all'entità delle spese fisse non ammortizzate a causa dell'intervenuta risoluzione contrattuale.

Quanto al lucro cessante, vengono in rilievo i principi enunciati dalla Suprema Corte, pronunciatisi più volte in merito al danno patito dall'appaltatore a titolo di mancato utile - che avrebbe incassato dall'esecuzione integrale del contratto - nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento del committente.

A tal proposito, si è affermato (cfr. Cass. Civ., n. 27690/2023) che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della S.A., spetta all'appaltatore il risarcimento del danno da lucro cessante, calcolabile in via parametrica come 10% dell'importo contrattuale.

In sostanza, i Giudici di legittimità hanno richiamato quanto originariamente previsto dalla legge n. 2248 del 1865, art. 345, all. F), con riferimento al caso del recesso *ad nutum* del committente, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando, tuttavia, l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, ed avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma (Cass. n. 26009 del 17/10/2018).

Tale norma, specifica la Corte, *“attribuiva all'Amministrazione la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite”*. Il principio, riconosce la Cassazione, *“è stato ribadito dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 122, come pure dal D. Lgs. 21 aprile 2006,*

n. 163, art. 134, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 109, ed ora dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 123”.

Sulla scorta di quanto sopra, la Suprema Corte ha affermato che *“In tema di appalto di opere pubbliche, la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all’impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell’Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell’appaltatore”* (cfr. Cass. Civ., n. 27690/2023).

Dunque, la previsione normativa in termini di indennizzo per l’ipotesi di recesso ad nutum dell’Amministrazione può essere utilizzata quale parametro per la determinazione del danno da lucro cessante da risarcire all’appaltatore anche nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento della committente.

Ne deriva che l’utile complessivo perso a causa della risoluzione contrattuale è pari ad € 24.245,35, così come determinato dal c.t.u. all’esito del seguente calcolo:

“importo contrattuale netto da atto di sottomissione: € 704.522,28;

importo netto opere eseguite (da precedente C.T.U.): € 437.823,50;

importo netto residuo opere da eseguire: € 704.522,28 - € 437.823,50 = € 266.698,80;

importo netto residuo opere da eseguire depurato dell’utile: € 266.698,80 / 1,10 = € 242.453,45;

utile residuo perduto: € 242.453,45 x 10 % = € 24.245,35”.

Controparte_2 **Parte_1** e **Parte_2** hanno chiesto il risarcimento del c.d. danno curricolare, o danno da mancato arricchimento del proprio curriculum professionale, subito per effetto della mancata esecuzione della commessa a causa dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale.

Al riguardo, il **CP_2** ha evidenziato che *“il danno curricolare non deve essere provato in concreto, in quanto il pregiudizio in cui si risolve è in re ipsa, risolvendosi appunto nella non fruibilità ai fini SOA dell’importo lavori rimasto ineseguito – o comunque non completato –, all’esito della risoluzione contrattuale”.*

Tale affermazione è smentita dai principi enunciati, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *“In tema di appalti pubblici, il danno cd. curricolare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell’appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così*

diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali” (cfr. Cass. n. 2638/2025).

La Suprema Corte, richiamata anche la giurisprudenza amministrativa - la quale ha ritenuto, pure recentemente, che, ai fini del riconoscimento del danno curriculare, si richieda in modo concreto e rigoroso la dimostrazione della sussistenza dello stesso (Cons Stato, sez. V, 10/1/2024, n. 343) - ha affermato: *“È necessario dimostrare che la mancata aggiudicazione dell'appalto o, comunque, l'intervenuta risoluzione dello stesso, abbiano precluso alla società l'acquisizione di ulteriori commesse. E ciò anche soltanto sotto il profilo della mancata acquisizione di un livello superiore della qualificazione SOA, quale conseguenza immediata e diretta della mancata aggiudicazione (Cons. Stato, n. 34 del 2024). Pertanto, occorre la prova relativa alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quali conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione o della intervenuta risoluzione contrattuale (Cons. Stato, sez. V, 28/9/2023, n. 8568). La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali (Cons. Stato., sez. III, 5/3/2020, n. 1607)” (cfr. in motivazione Cass. n. 2638/2025).*

Nel caso di specie, tale prova non è stata in alcun modo fornita e non può essere desunta l'esistenza del danno curriculare esclusivamente dall'intervenuta risoluzione del contratto, non potendosi effettuare una liquidazione in assenza della dimostrazione dell'an del profilo creditorio, non sussistente in re ipsa.

Controparte_2 **Parte_1** e **Parte_2** hanno chiesto il risarcimento del danno all'immagine, asseritamente subito in conseguenza della risoluzione contrattuale; **CP_1** più in particolare, ha allegato che *“le testuali dichiarazioni del Presidente della Provincia di **CP_3** apparse sui mass media (doc. 106), in cui si riportava che l'appaltatrice avrebbe “sospeso unilateralmente il contratto a fine 2018” – evidentemente rappresentando un quadro distorto della realtà, in cui l'odierna attrice si sarebbe sottratta ai propri obblighi contrattuali senza giustificazione alcuna – hanno gettato ingiustamente discredito sulle imprese appaltatrici”* ed ha rappresentato, altresì, che *“La segnalazione all'ANAC della intervenuta risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante per grave inadempimento dell'appaltatore (doc. 87), sopraggiunta all'esito di una vicenda contrattuale quale quella sopra rappresentata e quindi basata su un presupposto inesistente, appare all'evidenza beffarda e destinata ad aggravare il danno all'immagine – da risarcire anche sotto tale specifico profilo –, facendo risultare, nell'ambito del “curriculum professionale” di tutte le imprese partecipanti*

al'A.T.I., per il tramite del Casellario gestito dalla suddetta Autorità, l'esistenza di un grave illecito professionale laddove non ve n'è stato alcuno".

CP_1 ha anche evidenziato la necessità di considerare "il danno all'immagine subito da CP_1 ei confronti delle proprie imprese associate, alle quali il CP_1 è chiamato a rendere conto, in quanto queste detengono una quota societaria".

Ciò posto, deve rilevarsi preliminarmente, in diritto, che anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, che trovano fondamento nell'art. 2 della Costituzione e nell'art. 8 del paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale di una società (Cass., sez. 1, 26/7/2024, n. 20871; Cass., n. 20643 del 2016; Cass. n. 23401 del 2015; Cass., n. 20345 del 2023; Cass., n. 19551 del 2023; Cass., n. 12929 del 2007). Si tratta del pregiudizio non patrimoniale che corrisponde, in termini di affari o relazioni commerciali non conclusi ovvero ostacolati in conseguenza dell'altrui condotta illecita (Cass., n. 19551 del 2023; Cass., n. 20871 del 2024), alla diminuzione della considerazione della società quale operatore economico serio ed affidabile da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la stessa di norma interagisca (Cass., n. 20871 del 2024). Si è chiarito, dunque, che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come «danno conseguenza», non sussiste, d'altra parte, in re ipsa, dovendo pur sempre essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, così come la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in ragione del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato in giudizio (Cass., n. 20871 del 2024; Cass., n. 31537 del 2018; Cass., n. 7594 del 2018; Cass., n. 25420 del 2017). Neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo è, infatti, configurabile una risarcibilità quale mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.U., n. 15350 del 2015).

Orbene, alla luce delle suesposte argomentazioni, deve escludersi che il Controparte_2 Parte_1 e Parte_2 abbiano assolto all'onere di allegazione e prova sugli stessi gravante al fine di ottenere il risarcimento del danno lamentato.

Le predette società, infatti, non hanno fornito alcun elemento dal quale desumere che la diffusione nell'ambito socio-economico-imprenditoriale in cui l'ATI operava della notizia secondo cui la stessa era stata destinataria di una dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento abbia effettivamente determinato una riduzione della considerazione delle società quali operatori economici seri ed affidabili, incidendo sulla conclusione di affari o sullo svolgimento di relazioni commerciali.

Ne deriva che non può essere riconosciuta al Controparte_2 Parte_1 e Parte_2 la

spettanza di alcun importo volto a compensare il lamentato danno all'immagine che, come già evidenziato, non integra un danno-evento, sussistente in re ipsa, ma un danno-conseguenza, da allegare e provare.

In conclusione, il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della **Controparte_3** è pari a complessivi euro 92.748,80

Del predetto importo, la somma di euro 57.962,00 spetta in via esclusiva a **Parte_1** - avendo quest'ultima sostenuto il relativo esborso qualificato, in questa sede, come danno emergente - mentre la residua somma di euro 34.786,80, arrotondata ad euro 34.787,00, così come l'importo di euro 446.854,51, arrotondato ad euro 446.855,00 - pari al valore delle opere realizzate dall'ATI - dovrà essere corrisposto al **Controparte_2** a **Parte_2** e a **Parte_1** in proporzione alle singole quote di partecipazione all' **CP_6** pari, rispettivamente, al 58,44%, al 31,25% e al 10,31%.

Pertanto, la **Controparte_3** deve essere condannata al pagamento delle seguenti somme:

- euro 281.471,58 in favore del **Controparte_2** (euro 20.329,52 + euro 261.142,06);
- euro 150.513,13 in favore di **Parte_2** (euro 10.870,94 + euro 139.642,19);
- euro 107.619,29 in favore di **Parte_1** (euro 57.962,00 + euro 3.586,54 + euro 46.070,75)

Sugli importi così liquidati, trattandosi di debiti di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, le predette somme devono essere devalutate secondo gli indici Istat alla data di risoluzione del contratto (8.12.2018) e sulla somma annualmente rivalutata devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 1712/1995). Infine, sull'importo così determinato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.

Essendo stata accolta la domanda proposta in via principale dalle società già costituite in A.T.I. - con dichiarazione dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 27.09.2019 per inadempimento della **CP_3** di **CP_3** e produzione dei conseguenti effetti restitutori e risarcitori, nei limiti sopra esposti - restano assorbite le istanze dalle stesse svolte in via subordinata.

La **CP_3** **CP_3** ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree e di condanna della stessa al pagamento di qualsivoglia importo a favore di parte attrice, di *“accertare e dichiarare che la **Controparte_14** in forza di polizza n. IFLE001831 – CIG 68462865, ovvero di qualsiasi altra polizza in essere, è tenuta a manlevare e/o mantenere indenne la **Controparte_3** e quindi condannare la **Controparte_14***

[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa e/o a corrispondere ai convenuti, anche eventualmente a titolo

risarcitorio, gli importi relativi, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria”.

Controparte_5 ha eccepito l'inoperatività della polizza n. IFLE001831 sottoscritta dalla Controparte_3 evidenziando come, nei confronti di quest'ultima, siano state azionate pretese di natura contrattuale che esulano dal perimetro di operatività della polizza, limitata esclusivamente alla responsabilità di natura extracontrattuale.

Tale conclusione è stata contestata dalla Controparte_3 la quale - richiamato l'art. 1 rubricato *“Oggetto dell'assicurazione”* secondo cui *“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), - per i rischi di natura professionale derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio; - per i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016; - per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all'art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016”* - ha evidenziato che la formulazione della clausola contrattuale sarebbe talmente ampia da non distinguere tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale e che l'esplicito richiamo all'art. 106 D.Lgs.50/2016 estenderebbe la copertura proprio ai danni derivanti da errori e/o carenze progettuali che possano aver determinato varianti.

Ciò posto - rilevato come l'assicuratore non possa sicuramente manlevare la CP_3 dagli effetti delle restituzioni conseguenti alla risoluzione del contratto, atteso che l'obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria - le previsioni della polizza richiamate dalla Controparte_3 non sembrano applicabili al caso di specie, essendo inserite nella sezione della polizza destinata a regolare la *“copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione”*.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 inserito nella medesima sezione, *“Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto”*.

Inoltre, così come rilevato da Controparte_5 la stessa Provincia ha affermato che *“Le indagini geologiche e il progetto strutturale sono stati eseguiti da liberi professionisti a cui la Provincia di*

CP_3 ha dato uno specifico incarico professionale”.

Quanto, invece, alle “*norme che regolano l’assicurazione della responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione*”, l’art. 14 così individua l’oggetto dell’assicurazione: “*A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi*

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti a missioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Parte_4 anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l Parte_4 debba rispondere”.

La responsabilità civile è definita come “*la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa*”, mentre non è riportata alcuna definizione della “*responsabilità professionale*” richiamata dall’art. 14.

In difetto di ogni ulteriore specificazione, deve ritenersi che la polizza copra solo la responsabilità extracontrattuale della CP_3 , come si evince in particolare dal richiamo espresso e congiunto agli artt. 2043 c.c. e 28 Cost.

Pertanto, la domanda proposta dalla Controparte_3 nei confronti di Controparte_5 deve essere rigettata.

Quanto alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto della estrema complessità in fatto e tecnica delle numerose questioni affrontate, della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e procedurali affrontate, del parziale accoglimento della domanda attorea, dell’esito non facilmente prevedibile *ex ante* della controversia, raggiunto solo all’esito di una istruttoria estremamente complessa che ha reso necessario l’espletamento di due c.t.u., sussistono validi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e per porre definitivamente le spese di c.t.u. - liquidate con decreto del 16.08.2020 e con decreto del 03.01.2025 - a carico di tutte le parti in solido, in pari quota nei rapporti interni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 1800/2019, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) dichiara la risoluzione, ai sensi dell’art. 1454 c.c., del contratto di appalto stipulato in data 27.09.2019 dalla Provincia di CP_3 e dall’Associazione Temporanea CP_15 tra Controparte_8

[...] Controparte_7 ora Parte_1 e Parte_2

- b) condanna la *Controparte_3* al pagamento in favore del [...] *Controparte_2* della somma di euro 281.471,58, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- c) condanna la *Controparte_3* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di euro 107.619,29, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- d) condanna la Provincia di *CP_3* al pagamento in favore di *Parte_2* della somma di euro 150.513,13, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- e) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Provincia di *CP_3*
- f) rigetta la domanda proposta dalla Provincia di *CP_3* nei confronti di [...] *Controparte_5* ;
- g) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- h) pone le spese delle c.t.u. espletate nel presente giudizio - liquidate con decreto del 16.08.2020 e con decreto del 03.01.2025 - definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro, in pari quota nei rapporti interni.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.

Rimini, 14 gennaio 2026.

Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti